



## Condizioni generali di contratto per i bonifici

L'esecuzione degli ordini di bonifico dei Clienti è soggetta ai seguenti termini e condizioni:

### 1. In generale

#### 1.1 Principali caratteristiche di un bonifico, compreso un ordine permanente

Il Cliente può incaricare la Banca di trasferire fondi senza contanti a favore di un beneficiario mediante bonifico al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il Cliente può anche incaricare la Banca di versare regolarmente una somma fissa di denaro sullo stesso conto del beneficiario ad una certa data ricorrente (ordine permanente)

#### 1.2 Codice Unico Identificativo

Nell'effettuare bonifici, il Cliente deve utilizzare il seguente codice unico identificativo del beneficiario.

Area di destinazione	Valuta	Codice Unico Identificativo
Italia	Euro	IBAN <sup>1</sup>
Transfrontaliero all'interno dello spazio economico europeo <sup>2</sup>	Euro	IBAN
Italia o all'interno dello spazio economico europeo	Valuta diversa dall'Euro	IBAN e BIC <sup>3</sup> o numero di conto corrente e BIC
Fuori dello spazio economico europeo	Euro O altra valuta	IBAN e BIC o numero di conto corrente e BIC

Le informazioni richieste per l'esecuzione del bonifico sono indicate

alle Sezioni 2.1, 3.1.1 e 3.2.1.

#### 1.3 Emissione di ordini di bonifico e autorizzazione

(1) Il Cliente deve emettere un ordine di bonifico alla Banca, fornendo le informazioni richieste alle Sezioni 2.1, 3.1.1 o 3.2.1, su un modulo approvato dalla Banca o secondo le modalità altrimenti concordate con la Banca (ad es. tramite l'online banking).

Il Cliente deve garantire la leggibilità, la completezza e la correttezza di tali informazioni. Informazioni non leggibili, incomplete o errate possono causare ritardi o errori nell'inoltro dei bonifici, con possibili perdite o danni per il Cliente. In caso di informazioni illeggibili, incomplete o errate, la Banca può rifiutare di eseguire il bonifico (si veda anche la Sezione 1.7).

Se il Cliente ritiene che un bonifico richieda un'esecuzione particolarmente rapida, il Cliente è tenuto a comunicarlo separatamente alla Banca. Se gli ordini di bonifico vengono emessi su un modulo, tale segnalazione deve essere fatta separatamente dal modulo, se tale circostanza non possa essere segnalata sul modulo stesso.

(2) Il Cliente autorizza l'ordine di bonifico firmandolo o secondo le modalità altrimenti concordate con la Banca (ad esempio utilizzando un PIN/TAN dell'online banking). Tale autorizzazione comprende anche il consenso esplicito della Banca a recuperare (dal proprio database), elaborare, trasmettere e memorizzare i dati personali del Cliente necessari per l'esecuzione del bonifico.

(3) Prima di eseguire un singolo ordine di bonifico, la Banca deve indicare, su richiesta del Cliente, il tempo massimo di esecuzione e le spese a carico del pagatore e, se del caso, la ripartizione degli importi relativi alle spese.

(4) Il Cliente ha il diritto di utilizzare un servizio di avvio di prestazione di pagamento ai sensi del paragrafo § 1, comma 33, della Legge sulla

<sup>1</sup> Numero di Conto Bancario Internazionale.

<sup>2</sup> Lo spazio economico europeo attualmente comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa la Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia.

<sup>3</sup> Codice Identificativo della Banca.



Vigilanza dei Servizi di Pagamento per l'emissione dell'ordine di bonifico alla Banca, a meno che il conto di pagamento del Cliente non sia a lui accessibile online.

#### 1.4 Ricezione di ordini di bonifico da parte della Banca

(1) Un ordine di bonifico diventa valido non appena ricevuto dalla Banca. Se l'ordine di bonifico è effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento diverso dalla Banca, esso è valido non appena ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Cliente. La ricezione avviene al momento della consegna dell'ordine nelle strutture di ricezione designate dalla Banca (ad es. quando l'ordine viene immesso in un server bancario online).

(2) Se il momento del ricevimento di un ordine di bonifico ai sensi del paragrafo 1, frase 3, non cade in un giorno di attività bancaria come indicato nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" (Preis- und Leistungsverzeichnis), l'ordine di bonifico si considera ricevuto il giorno di attività bancaria successivo.

(3) Se un ordine di bonifico viene ricevuto dopo l'orario di accettazione indicato presso la struttura di ricezione della Banca o nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi", ai fini della determinazione della data di inizio del periodo di esecuzione (cfr. Sezione 2.2.2), esso si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo.

#### 1.5 Revoca di ordini di bonifico

(1) Fino a quando la Banca non riceve un ordine di bonifico (cfr. Sezione 1.4, paragrafi 1 e 2), il Cliente può revocarlo mediante dichiarazione alla Banca. Fino ad allora, il Cliente può revocare l'ordine di bonifico facendo una dichiarazione in tal senso alla Banca. Dopo il ricevimento dell'ordine di bonifico, la revoca non è più possibile, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 1, se il Cliente si avvale di un prestatore di servizi di bonifico per l'emissione di un ordine di bonifico, non può più revocare l'ordine di bonifico nei confronti della Banca dopo aver dato al prestatore di servizi di bonifico il suo consenso a dare corso al bonifico.

(2) Se la Banca e il Cliente hanno concordato una certa data per l'esecuzione di un bonifico (cfr. Sezione 2.2.2, paragrafo 2), il Cliente può revocare l'ordine di bonifico o l'ordine permanente (cfr. Sezione 1.1) fino alla fine del giorno di operatività bancaria prima della data concordata. I giorni lavorativi bancari sono indicati nell'"Elenco dei prezzi

e dei servizi". Se la Banca riceve per tempo la revoca di un ordine permanente, non vengono eseguiti ulteriori bonifici in virtù di tale ordine permanente.

(4) Un ordine di bonifico può essere revocato dopo i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 solo se espressamente concordato tra il Cliente e la Banca. L'accordo è efficace se la Banca riesce ad impedire l'esecuzione o a recuperare l'importo del bonifico. Se il Cliente si avvale di un prestatore di servizi di pagamento per l'emissione di un ordine di bonifico, è necessaria l'approvazione sia del prestatore di servizi di pagamento sia del beneficiario. Per la gestione di tale revoca da parte del Cliente, la Banca riscuote la tariffa indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

#### 1.6 Esecuzione di ordini di bonifico

(1) La Banca esegue l'ordine di bonifico di un Cliente se le informazioni necessarie per l'esecuzione (cfr. Sezioni 2.1, 3.1.1 e 3.2.1) sono fornite nel modo richiesto (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 1), l'ordine di bonifico è autorizzato dal Cliente (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2) e se è disponibile un sufficiente saldo a credito nella valuta dell'ordine di bonifico o se è stato concesso un credito sufficiente (condizioni per l'esecuzione).

(2) La Banca e gli altri prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un ordine di bonifico sono autorizzati ad eseguire il bonifico esclusivamente sulla base del codice unico identificativo del beneficiario fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2).

(3) Salvo diverso accordo tra le parti, la Banca informa il Cliente almeno una volta al mese sull'esecuzione dei bonifici tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto.

#### 1.7 Rifiuto di esecuzione

(1) Se le condizioni per l'esecuzione (cfr. Sezione 1.6, paragrafo 1) non sono soddisfatte, la Banca può rifiutare di eseguire l'ordine di bonifico. La Banca ne informa il Cliente senza indugio, ma in ogni caso entro i termini definiti alle Sezioni 2.2.1, 3.1.2 o 3.2.2. Essa può farlo anche tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto. Nel farlo, la Banca deve, se possibile, indicare i motivi del rifiuto e indicare in che modo gli errori che hanno portato al rifiuto possono essere corretti.

(2) Se la Banca non è chiaramente in grado di assegnare un codice unico identificativo, convalidato dal Cliente, al beneficiario, al conto di pagamento o al fornitore dei servizi di pagamento del beneficiario,



ne informa immediatamente il Cliente e, se necessario, restituisce l'importo del bonifico.

(3) Per il legittimo rifiuto di eseguire un ordine di trasferimento autorizzato, la Banca applicherà la tariffa indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

### **1.8 Trasmissione dei dati relativi ai bonifici**

Nell'esecuzione di un bonifico, la Banca trasmette le informazioni contenute nel bonifico (dati relativi al bonifico) al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, direttamente o tramite istituzioni intermedie. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può mettere a disposizione del beneficiario, in tutto o in parte, i dati del bonifico, che comprendono anche l'IBAN del pagatore.

In caso di bonifici transfrontalieri e di bonifici nazionali prioritari, i dati relativi ai bonifici possono anche essere trasmessi al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tramite la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), con sede in Belgio. Per motivi di sicurezza del sistema, SWIFT memorizza temporaneamente i dati relativi ai bonifici presso le sue sedi operative nell'Unione europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.

### **1.9 Notifica di bonifici non autorizzati o eseguiti in modo non corretto**

Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente la Banca qualora riscontri che un ordine di bonifico non è stato autorizzato o è stato eseguito in modo errato. Ciò vale anche nel caso di partecipazione di un prestatore di servizi di pagamento.

### **1.10 Costi**

#### **1.10.1 Costi per i consumatori**

Eventuali modifiche dei costi previsti per l'esecuzione dei bonifici vengono comunicate al Cliente in forma scritta al più tardi due mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore delle medesime. Laddove il Cliente abbia convenuto un canale di comunicazione elettronico con la Banca nell'ambito del loro rapporto commerciale, tali modifiche gli potranno essere comunicate anche tramite tale canale. Il Cliente può accettare o rifiutare le modifiche prima dell'annunciata data di entrata in vigore delle medesime. Le modifiche sono considerate approvate dal Cliente a meno che lo stesso non esprima il proprio

rifiuto prima di tale data. In assenza di un espresso rifiuto, la Banca provvederà esplicitamente a richiamare l'attenzione del Cliente sull'approvazione da parte sua delle modifiche in questione.

Qualora al Cliente vengono comunicate modifiche dei costi, lo stesso può recedere dal rapporto commerciale con la Banca senza spese e senza penali, e con effetto immediato, prima della data di entrata in vigore di tali modifiche. Nella sua comunicazione, la Banca provvederà a richiamare espressamente l'attenzione del Cliente sul suo diritto di recesso. La modifica delle commissioni del contratto quadro per i servizi di pagamento è disciplinata dall'art. 12, paragrafo 5, delle Condizioni generali.

#### **1.10.2 Costi per i clienti che non sono consumatori**

I costi e le eventuali modifiche per

- bonifici effettuati da Clienti che non sono consumatori continuano ad essere regolate dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 1-6 delle Condizioni generali di contratto della Banca.

#### **1.11 Tasso di cambio**

Se il Cliente emette un ordine di bonifico in una valuta diversa da quella del conto, il conto sarà comunque addebitato nella valuta del conto. Il tasso di cambio per tali bonifici è determinato sulla base dell'accordo di conversione riportato nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

Qualsiasi modifica del tasso di cambio di riferimento indicato nell'accordo di conversione ha effetto immediato senza preavviso al Cliente. Il tasso di cambio di riferimento è reso disponibile dalla Banca o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

#### **1.12 Obblighi di comunicazione ai sensi della normativa tedesca sul commercio estero**

Il Cliente deve rispettare gli obblighi di segnalazione ai sensi della normativa tedesca sul commercio estero.

## **2 Trasferimenti di crediti all'interno dell'Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) (4) in Euro o in altre valute SEE (5)**

### **2.1 Informazioni richieste**

Il Cliente deve fornire in un ordine di bonifico bancario le seguenti

<sup>4</sup> Si veda nota 2

<sup>5</sup> Attualmente le valute del SEE sono: Corona bulgara, corona croata, corona ceca, corona danese, euro, fiorino ungherese, corona islandese, corona

norvegese, corona norvegese, zloty polacco, lira sterlina, leu rumeno, corona svedese, franco svizzero.



informazioni:

- Nome del beneficiario;
- Codice unico identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto nei bonifici denominati in valute SEE diverse dall'euro, occorre indicare il nome e l'indirizzo completo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Valuta (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);
- Importo;
- Nome del Cliente;
- IBAN del Cliente.

## **2.2 Tempo massimo di esecuzione**

### **2.2.1 Durata del tempo di esecuzione**

La Banca è tenuta a garantire che l'importo del bonifico sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro il termine di esecuzione indicato nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

### **2.2.2 Inizio del tempo di esecuzione**

(1) Il periodo di esecuzione inizia a decorrere dal momento in cui la Banca riceve l'ordine di bonifico del Cliente (vedi Sezione 1.4).

(2) Se la Banca e il Cliente concordano che l'esecuzione di un bonifico deve iniziare in una certa data o alla fine di un certo periodo o alla data in cui il Cliente ha fornito alla Banca i fondi nella valuta dell'ordine necessaria per l'esecuzione, la data indicata nell'ordine o altrimenti concordata determinerà l'inizio del periodo di esecuzione. Se la data concordata non è un giorno lavorativo bancario, il periodo di esecuzione decorre dal giorno lavorativo bancario successivo. I giorni lavorativi bancari sono indicati nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

(3) Il periodo di esecuzione degli ordini di bonifico in una valuta diversa da quella del conto del Cliente non inizia fino alla data in cui l'importo del bonifico è disponibile nella valuta dell'ordine.

## **2.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento danni**

### **2.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati**

Se un bonifico non è autorizzato (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha diritto a richiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute. In tal caso, la Banca è obbligata a rimborsare al Cliente l'importo del bonifico e, se l'importo è stato addebitato su un conto intestato al Cliente, a ripristinare il saldo del conto in modo che sia pari a

quello che sarebbe stato senza che l'addebito per il bonifico non autorizzato avesse avuto luogo. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata del fatto che il bonifico non è stato autorizzato o è venuta a conoscenza di tale circostanza in altro modo. Se la Banca ha comunicato per iscritto ad un'autorità competente dei giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca deve valutare senza indugio l'obbligo a suo carico di cui sopra e adempiere a tale obbligo quando il sospetto di frode non sia confermato. Se il trasferimento è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, la Banca deve adempiere agli obblighi di cui al presente paragrafo.

### **2.3.2 Indennizzo per mancata esecuzione, o esecuzione inesatta di bonifici autorizzati**

(1) In caso di mancata o inesatta esecuzione di un bonifico, il Cliente può richiedere alla Banca di rimborsare tempestivamente l'intero importo del bonifico nella misura in cui non sia stato eseguito o non eseguito correttamente. In caso di addebito dell'importo sul conto del Cliente, la Banca provvederà a ripristinare il saldo sul suo conto riportandolo al saldo disponibile prima dell'addebito dell'operazione di pagamento non eseguita o non eseguita correttamente. Laddove il bonifico sia stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, gli obblighi di cui alle frasi da 2 a 4 che seguono sono a carico della Banca. Qualora la Banca o gli istituti intermediari abbiano addebitato delle spese sull'importo del bonifico, la Banca provvederà prontamente a rimettere l'importo addebitato a favore del beneficiario.

(2) In aggiunta al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso di tutte le spese e gli interessi, nella misura in cui questi siano stati addebitati al Cliente o addebitati sul conto del Cliente in relazione alla mancata o errata esecuzione del bonifico.

(3) In caso di tardiva esecuzione di un bonifico autorizzato, il Cliente può domandare alla Banca di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di accreditare l'importo del pagamento sul conto di pagamento di quest'ultimo come se il bonifico fosse stato regolarmente eseguito. L'obbligo di cui alla frase 1 si applica anche laddove il bonifico sia stato ordinato dal Cliente tramite un prestatore di disposizione di ordini di pagamento. Laddove la Banca dimostri che l'importo del pagamento è stato ricevuto in tempo utile dal presta-



tore di servizi di pagamento del beneficiario, tale obbligo non si applica. L'obbligo di cui alla frase 1 non si applica nemmeno nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore.

(4) Se un bonifico non è stato eseguito o non è stato eseguito correttamente, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce l'elaborazione del pagamento e ne comunica al Cliente l'esito.

### 2.3.3 Risarcimento per violazione di doveri

(1) In caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un bonifico autorizzato, o in caso di bonifico non autorizzato, il Cliente può richiedere alla Banca il risarcimento dei danni che non sono contemplati sub 2.3.1 e 2.3.2, tranne laddove la Banca non sia imputabile di alcuna negligenza di servizio. In tal caso, la Banca risponde di qualunque inadempienza dell'istituto intermediario come se fosse la propria a meno che la causa principale di tali danni non sia un istituto intermediario indicato dal Cliente. Qualora il Cliente contribuisca al verificarsi di perdite o danni con un suo comportamento colposo, i principi del concorso di colpa sono determinanti al fine di stabilire la misura in cui la Banca e il Cliente devono sopportare il danno. (2) La responsabilità di cui al paragrafo 1 è limitata a 12.500 Euro. Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di:

- bonifici non autorizzati
- dolo o colpa grave da parte della Banca, rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale e
- qualora il Cliente sia un consumatore, perdita di interessi.

### 2.3.4 Diritto al risarcimento da parte di clienti che non sono consumatori

In deroga al diritto di cui ai paragrafi 2.3.2 e 2.3.3, i Clienti che non sono consumatori hanno diritto al risarcimento - oltre ad eventuali diritti di restituzione ai sensi degli artt. 667 e 812 e ss. BGB - solo in caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un bonifico autorizzato, o in caso di bonifico non autorizzato, in conformità a quanto segue:

- la Banca è responsabile di ogni colpa in cui sia incorsa. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi in materia di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sopportare il danno;
- la Banca non è responsabile di fatti colposi in cui siano incorsi gli istituti intermediari da essa scelti. In tali casi, la responsabilità

della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del primo degli istituti intermediari (ordine trasmesso a terzi);

- l'importo oggetto della richiesta di risarcimento del Cliente è limitato all'importo del bonifico, più le spese e gli interessi applicati dalla Banca. In caso di richieste di risarcimento danni indiretti, tali richieste sono limitate ad un massimo di 12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o in caso di rischi che la Banca si è assunta in via eccezionale, nonché in caso di bonifici non autorizzati.

### 2.3.5 Esimenti da responsabilità e contestazioni

(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi delle precedenti Sezioni 2.3.2 - 2.3.4 è esclusa nel caso in cui:

- la Banca dia prova al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto in tempo e per intero dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- il bonifico sia stato eseguito in conformità con un codice unico identificativo non corretto fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2). In questo caso, il Cliente può tuttavia richiedere alla Banca di compiere ragionevoli sforzi per recuperare l'importo del bonifico. Se non è possibile recuperare l'importo del bonifico, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili, in modo che il Cliente possa far valere un diritto al rimborso dell'importo del bonifico nei confronti del destinatario effettivo del bonifico. Per l'attività della Banca ai sensi delle frasi 2 e 3 del presente punto, la Banca addebiterà la commissione indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

(2) Qualsiasi pretesa del Cliente ai sensi delle precedenti Sezioni 2.3.1

- 2.3.4 e le eventuali contestazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione di bonifici o a seguito di bonifici non autorizzati sono escluse se il Cliente non ne informa la Banca entro il termine massimo di 13 mesi dopo l'addebito del bonifico non autorizzato o eseguito in modo scorretto. Questo periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito per il bonifico tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto, entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato determina la data di inizio del periodo. Il Cliente può far valere le richieste di rimborso di cui alla presente Sezione anche dopo la scadenza del predetto termine di 13 mesi, se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente le informazioni



relative all'operazione di pagamento in violazione della normativa italiana applicabile in materia di trasparenza in base a quanto previsto dal Titolo VI del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e dalla regolamentazione di Banca d'Italia. Le frasi da 1 a 3 si applicano anche se il Cliente attiva il bonifico tramite un servizio di pagamento.

(3) Qualsiasi pretesa da parte del Cliente è esclusa se le circostanze che giustificano tale pretesa

- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta diligenza, oppure
- sono state determinate dalla Banca per adempiere ad un obbligo di legge.

### **3 Bonifici all'interno dell'Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) <sup>6</sup> nella valuta di un paese non SEE (valuta di un paese terzo<sup>7</sup>) e bonifici verso paesi non SEE (paesi terzi<sup>8</sup>).**

#### **3.1 Bonifici all'interno dell'Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) nella valuta di un paese non SEE (valuta di un paese terzo).**

##### **3.1.1 Informazioni richieste**

Il Cliente deve fornire le seguenti informazioni per l'esecuzione di un ordine di bonifico bancario:

- Nome del beneficiario;
- Numero di conto bancario internazionale (IBAN) o numero di conto del beneficiario;
- Codice unico identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto nei bonifici denominati in valute SEE diverse dall'euro, occorre indicare il nome e l'indirizzo completo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Paese di destinazione (se possibile, in forma abbreviata come indicato nell'Allegato 1);
- Valuta (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);
- Importo;
- Nome del Cliente;

- Numero di conto del Cliente o IBAN.

##### **3.1.2 Tempo di esecuzione**

Il bonifico deve essere eseguito il più presto possibile.

##### **3.1.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento danni**

###### **3.1.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati**

Se un bonifico non è autorizzato (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha diritto al rimborso delle spese sostenute dal Cliente. Essa è obbligata a rimborsare al Cliente l'importo del bonifico e, se l'importo è stato addebitato su un conto intestato al Cliente, a ripristinare il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l'addebito per il bonifico non autorizzato avesse avuto luogo, a condizione che il Cliente comunichi senza indugio - ed in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito - tale circostanza alla Banca. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata del fatto che il bonifico non è stato autorizzato o è venuta a conoscenza di tale circostanza in altro modo. Se la Banca ha comunicato per iscritto ad un'autorità competente dei giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca deve valutare senza indugio l'obbligo a suo carico previsto alla frase 2 e adempiere a tale obbligo quando il sospetto di frode non sia confermato. Se il trasferimento è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, la Banca deve adempiere agli obblighi di cui alle frasi da 2 a 4.

###### **3.1.3.2 Rimborsi per mancata esecuzione, esecuzione inesatta o tardiva di bonifici autorizzati**

(1) Se un bonifico autorizzato non viene eseguito o viene eseguito non correttamente, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso immediato dell'intero importo del bonifico, a condizione che il pagamento non sia stato effettuato o non sia stato effettuato correttamente. Se l'importo è stato addebitato sul conto del Cliente, la Banca ripristina il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l'addebito per l'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita avesse avuto luogo. Se il bonifico è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, sono a carico della Banca gli obblighi di cui alle frasi 1 e 2. Se la Banca o qualsiasi

<sup>6</sup> Si veda nota 4.

<sup>7</sup> Si veda nota 7.

<sup>8</sup> I paesi terzi sono tutti i paesi non appartenenti al SEE (il SEE comprende attualmente Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (comprese Guyana francese, Guadalupa,

Martinica, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia.



istituto intermediario ha detratto le spese dall'importo del bonifico, la Banca deve versare senza indugio l'importo detratto a favore del beneficiario.

(2) In aggiunta al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso di tutte le spese e gli interessi, nella misura in cui questi siano stati addebitati al Cliente o addebitati sul conto del Cliente in relazione alla mancata o errata esecuzione del bonifico.

(3) In caso di tardiva esecuzione di un bonifico autorizzato, il Cliente può domandare alla Banca di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di accreditare l'importo del pagamento sul conto di pagamento del beneficiario come se il bonifico fosse stato regolarmente eseguito. L'obbligo di cui alla frase 1 si applica anche laddove il bonifico sia stato ordinato dal Cliente tramite un prestatore di disposizione di ordini di pagamento. Qualora la Banca dimostri che l'importo del pagamento è stato ricevuto in tempo utile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, tale obbligo non si applica. L'obbligo di cui alla frase 1 non si applica laddove il Cliente non sia un consumatore.

(4) Se un bonifico non è stato eseguito o non è stato eseguito correttamente, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce l'elaborazione del pagamento e ne comunica al Cliente l'esito.

#### **3.1.3.3 Risarcimento per inadempienza del servizio**

Se un bonifico autorizzato non viene eseguito, non viene eseguito correttamente o viene eseguito in ritardo o se un bonifico non è stato autorizzato, il Cliente può richiedere alla Banca il risarcimento per eventuali danni che non siano già coperti dalle Sezioni 3.1.3.1 e 3.1.3.2. La Banca è responsabile in relazione a fatti occorsi per colpa di un istituto intermediario nella stessa misura in cui il fatto fosse occorso per sua colpa, a meno che la causa principale della perdita o del danno sia imputabile ad un istituto intermediario indicato dal Cliente. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo da parte sua, i principi di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente debbano sopportare la perdita o il danno.

(2) La responsabilità di cui al paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di:

- bonifici non autorizzati
- dolo o colpa grave della Banca,

- rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale, e perdita di interessi se il Cliente è un consumatore.

#### **3.1.3.4 Disposizioni speciali per gli elementi del bonifico effettuato al di fuori del SEE**

In deroga a quanto previsto alle Sezioni 3.1.3.2 e 3.1.3.3., in caso di trasferimento non eseguito, oppure eseguito in modo scorretto o ritardato - in aggiunta a eventuali richieste di restituzione ai sensi del paragrafo 667 e dei paragrafi 812 e ss. del Codice Civile tedesco - per i bonifici che vengono effettuati al di fuori del SEE trovano applicazione solo le richieste di risarcimento danni ai sensi delle seguenti disposizioni:

- la Banca è responsabile di ogni colpa in cui sia incorsa. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi in materia di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sopportare il danno;
- la Banca non è responsabile di fatti colposi in cui siano incorsi intermediari da essa interposti. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del primo intermediario (incarico inoltrato);
- la responsabilità della Banca è limitata ad un massimo di 12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o in caso di rischi che la Banca si è assunta in via eccezionale, nonché in caso di bonifici non autorizzati.

#### **3.1.3.5 Esimenti da responsabilità e contestazioni**

(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi delle Sezioni da 3.1.3.2 a 3.1.3.4 è esclusa nel caso in cui:

- la Banca dia prova al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto regolarmente dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- il bonifico sia stato eseguito in conformità con un codice unico identificativo non corretto fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2). In questo caso, il Cliente può tuttavia richiedere alla Banca di compiere ragionevoli sforzi per recuperare l'importo del bonifico nella misura in cui ciò sia possibile. Se non è possibile recuperare l'importo del bonifico secondo quanto previsto alla frase 2, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili, in modo che il Cliente possa far valere un diritto al rimborso dell'importo del bonifico nei confronti del





destinatario effettivo del bonifico. Per l'attività della Banca ai sensi delle frasi 2 e 3 del presente punto, la Banca addebiterà la commissione indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

(2) Qualsiasi pretesa del Cliente ai sensi delle Sezioni da 3.1.3.1 a 3.1.3.4 e le eventuali contestazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione di bonifici o a seguito di bonifici non autorizzati sono escluse se il Cliente non ne informa la Banca entro il termine massimo di 13 mesi dopo l'addebito del bonifico non autorizzato o eseguito in modo scorretto. Questo periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito per il bonifico tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto, entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato determina la data di inizio del periodo. Il Cliente può far valere le richieste di risarcimento danni di cui alla Sezione 3.1.3.3 anche dopo la scadenza del termine di cui alla frase 1, se il rispetto di tale termine è stato impedito, senza che vi fosse alcuna colpa da parte sua. Le frasi da 1 a 3 si applicano anche se il Cliente attiva il bonifico tramite un servizio di pagamento.

(3) Qualsiasi pretesa da parte del Cliente è esclusa se le circostanze che giustificano tale pretesa

- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta diligenza, oppure
- sono state determinate dalla Banca per adempiere ad un obbligo di legge.

## **3.2 Bonifici verso paesi non SEE (paesi terzi)**

### **3.2.1 Informazioni richieste**

Il Cliente deve fornire in un ordine di bonifico bancario le seguenti informazioni:

- Nome del beneficiario;
- Codice unico identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto nei bonifici denominati in valute SEE diverse dall'euro, occorre indicare il nome e l'indirizzo completo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Paese di destinazione (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);

- Valuta (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);
- Importo;
- Nome del Cliente;
- conto del Cliente o IBAN.

### **3.2.2 Tempo di esecuzione**

Il bonifico deve essere eseguito il più presto possibile.

### **3.2.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento danni**

#### **3.2.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati**

(1) Se un bonifico non è autorizzato (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha diritto al rimborso delle spese sostenute dal Cliente. Essa è obbligata a rimborsare al Cliente l'importo del bonifico e, se l'importo è stato addebitato su un conto intestato al Cliente, a ripristinare il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l'addebito per il bonifico non autorizzato avesse avuto luogo. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata del fatto che il bonifico non è stato autorizzato o è venuta a conoscenza di tale circostanza in altro modo. Se la Banca ha comunicato per iscritto ad un'autorità competente dei giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca deve valutare senza indugio l'obbligo a suo carico previsto alla frase 2 e adempiere a tale obbligo quando il sospetto di frode non sia confermato. Se il trasferimento è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, la Banca deve adempiere agli obblighi di cui alle frasi da 2 a 4.

(2) In caso di altri danni derivanti da un trasferimento non autorizzato, la Banca è responsabile per qualsiasi colpa propria. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sopportare il danno.

#### **3.2.3.2 Indennizzi per mancata esecuzione, esecuzione inesatta o tardiva di bonifici**

In caso di trasferimento autorizzato non eseguito o eseguito in modo scorretto o tardivo - oltre alle richieste di restituzione ai sensi dell'articolo 667 e degli articoli 812 del Codice Civile tedesco - il Cliente può far valere una richiesta di risarcimento danni ai sensi delle seguenti disposizioni:

- la Banca è responsabile di ogni colpa in cui sia incorsa. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un com-





portamento colposo, i principi in materia di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sopportare il danno;

- la Banca non è responsabile di fatti colposi in cui siano incorsi gli istituti intermediari da essa interposti. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del primo degli istituti intermediari (ordine trasmesso a terzi);
- la responsabilità della Banca è limitata ad un massimo di 12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o in caso di rischi che la Banca si è assunta in via eccezionale, nonché in caso di bonifici non autorizzati.

### **3.2.3.3 Esimenti da responsabilità e contestazioni**

(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi della Sezione 3.2.3.2 è esclusa nel caso in cui:

- la Banca dia prova al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto regolarmente dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- il bonifico sia stato eseguito in conformità con un codice unico identificativo non corretto fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2). In questo caso, il Cliente può tuttavia richiedere alla Banca di compiere ragionevoli sforzi per recuperare l'importo del bonifico nella misura in cui ciò sia possibile. Per l'attività della Banca ai sensi della frase 2 del presente punto, la Banca addebiterà la commissione indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".

(2) Qualsiasi pretesa del Cliente ai sensi delle Sezioni 3.2.3.1 e 3.2.3.2 e le eventuali contestazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione di bonifici o a seguito di bonifici non autorizzati sono escluse se il Cliente non ne informa la Banca entro il termine massimo di 13 mesi dopo l'addebito del bonifico non autorizzato o eseguito in modo scorretto. Questo periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito del bonifico tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto, entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato determina la data di inizio del periodo. Le frasi da 1 a 3 si applicano anche se il Cliente attiva il bonifico tramite un servizio di pagamento.

(3) Qualsiasi pretesa da parte del Cliente è esclusa se le circostanze che giustificano tale pretesa

- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta diligenza, oppure
- sono state determinate dalla Banca per adempiere ad un obbligo di legge.



<b>Allegato 1: Lista di: paesi di destinazione e abbreviazioni delle valute</b>			
<b>Paesi di destinazione</b>	<b>Abbreviazione</b>	<b>Valuta</b>	<b>Abbreviazione</b>
Austria	AT	Euro	EUR
Belgio	BE	Euro	EUR
Bulgaria	BG	Lev bulgaro	BGN
Canada	CA	Dollaro canadese	CAD
Croazia	HR	Kuna croata	HRK
Cipro	CY	Euro	EUR
Repubblica Ceca	CZ	Corona cecoslovacca	CZK
Deanimarca	DK	Corona danese	DKK
Estonia	ES	Euro	EUR
Finlandia	FI	Euro	EUR
Francia	FR	Euro	EUR
Grecia	GR	Euro	EUR
Ungheria	HU	Fiorino ungherese	HUF
Islanda	IS	Corona islandese	ISK
Irlanda	IE	Euro	EUR
Italia	IT	Euro	EUR
Giappone	JP	Yen giapponese	PPY
Lettonia	LV	Euro	EUR
Lichtenstein	LI	Franco svizzero*	CHF
Lituania	LT	Euro	EUR
Lussemburgo	LU	Euro	EUR
Malta	MT	Euro	EUR
Paesi Bassi	NL	Euro	EUR
Norvegia	NO	Corona norvegese	NOK
Polonia	PL	Zloty polacco	PLN
Portogallo	PT	Euro	EUR
Romania	RO	Lei rumeno	RON
Federazione Russa	RU	Rublo russo	RUB
Repubblica Slovacca	SK	Euro	EUR

\* Il franco svizzero è la valuta legale in Liechtenstein.



---

Slovenia	SI	Euro	EUR
Spagna	ES	Euro	EUR
Svezia	SE	Corona svedese	SEK
Svizzera	CH	Franco svizzero	CHF
Turchia	TR	Lira turca	TRY
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	UK	Sterlina	GBP
Stati Uniti	US	Dollaro USA	USD